



Energy Consulting®

Servizi Energetici Integrati

Clienti "nascosti": obbligo di regolarizzazione entro il 30 giugno 2018

Egregio Cliente,

con la presente mi preme ricordare nuovamente che l'ARERA ha emanato le delibere sottoriporate:

- [Delibera 20 aprile 2017 276/2017/R/eel](#) dal titolo Aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, a seguito del decreto-legge "Milleproroghe 2016";
- [Delibera 21 dicembre 2017 894/2017/R/eel](#) dal titolo Aggiornamento della definizione di unità di consumo di cui al Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (TISSPC) e al testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC). Posticipo della data entro cui regolarizzare i cosiddetti clienti finali "nascosti";

che disciplinano **l'obbligo di regolarizzare entro il 30/06/2018 i cosiddetti clienti "nascosti"**.

Il "Cliente Nascosto" è, come da definizione dell'Autorità: "il cliente finale a cui è attribuita un'unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali."

La Delibera dispone in estrema sintesi, che **ad ogni "unità di consumo" deve corrispondere un "utente finale"** (ad eccezione di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza [SESEU-A](#), [SESEU-C](#), altri sistemi esistenti [ASE](#) e altri sistemi di produzione [ASAP](#)).

Per capire il Cliente Nascosto dobbiamo esplorare il concetto di "unità di consumo": "Essa è l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva."

La presenza di un cliente nascosto dietro un POD impone diverse azioni:

- **Obbligo autodichiarazione entro il 30 Giugno 2018**, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC, ovvero, cliente finale nascosto che regolarizza la posizione entro il 30 giugno 2018, dovrà pagare un conguaglio solo se non fa parte di un sistema che avrebbe potuto essere classificato come **SSPC** (sistemi semplici di produzione e consumo) o **SDC** (Sistemi di Distribuzione Chiusi). Se non si auto-dichiara e viene scoperto paga il conguaglio maggiorato del 30% in ogni caso;

- **Pagamento retroattivo** (differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, senza maggiorazioni o penali, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione);

In assenza di autodichiarazione ci saranno maggiorazioni del 30% su oneri a titolo di penale.

Facciamo alcuni esempi per comprendere meglio la questione:

a) Il ristorante intestato alla ditta X che svolge attività dentro un ospedale. Abbiamo due attività diverse, intestate a due soggetti diversi ma un POD solo per il prelievo di energia elettrica. Qual è il problema? E' che gli oneri di sistema sono arrivati a 16 miliardi di euro nel 2016 e che una parte di questi oneri sono rastrellati per il tramite di componenti fisse (€/POD). Il bar del nostro esempio non paga questi oneri, non avendo POD a lui intestati.

b) Supponiamo infatti che, un capannone industriale fornito di proprio punto di connessione (POD) in media tensione (MT) e con propria cabina di trasformazione, diventi troppo grande (e oneroso) per l'attività del proprietario e intestatario del POD (evento che capita di frequente con la crisi economica) e che lo stesso decida di affittarne una parte ad un'altra impresa, la cui attività industriale è completamente svincolata dall'affittante. Ipotizziamo inoltre che, essendo la fornitura di energia elettrica in MT sufficiente per entrambe le aziende, l'affittuario non vada a richiedere un nuovo POD al Distributore, ma si accontenti dell'energia elettrica ceduta dal locatore, il quale "maschera" la vendita di energia elettrica sotto forma di contratto di affitto di beni e servizi. Ciò premesso, nonostante il fatto che si tratti di unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue e di proprietà di un unico soggetto giuridico, viene meno il requisito di unicità del prodotto finale e del servizio; l'affittuario è pertanto un cliente finale nascosto e deve adeguarsi all'obbligo di autodichiarazione previsto dalla delibera N.276/2017/R/eel. Nel caso di un condominio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari che costituiscono il condominio stesso, più l'unità di consumo costituita dalle parti comuni. Se il garage dei condomini è connesso sotto le parti comuni, tale fattispecie non configura i condomini come clienti finali nascosti in quanto trattasi di unità immobiliari pertinenti nella piena disponibilità di persone fisiche diverse ma facenti parte di un unico condominio. Nessun problema neanche per la villetta che ha il capanno degli attrezzi a poca distanza in una particella attigua, in quanto da considerarsi pertinenza di unità immobiliare su particella contigua appartenente ad una stessa persona fisica.

Allego link delibere autorità:

<https://www.arera.it/it/docs/17/276-17.htm>

<https://www.arera.it/it/docs/17/894-17.htm>

Pertanto, visto che le penali verranno comminate ai clienti nascosti, vogliate, nel caso in cui ci fossero, informarli di tale delibera ed esortarli a regolarizzare la loro posizione contattando Servizio Elettrico Nazionale, al numero 800.900.800 per richiedere un nuovo allaccio.

Cordiali saluti

Lo staff di ENERGY CONSULTING

Energy Consulting di Bagnardi Stefano

Via Milazzo, 2 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel: +39 080 431 30 00 - Fax: +39 080 431 01 47

Partita I.V.A.: 05273200724 - Codice Fiscale: BGNSFN70T19A662T

<http://www.energyconsulting.it> - mailto: info@energyconsulting.it